

Regolamento Area Sociale

INDICE

PARTE PRIMA

CAPO I - FINALITA' ED AMBITI DI APPLICAZIONE pag.5

Art. 1 Oggetto del Regolamento

PARTE SECONDA

CAPO II - SOSTEGNI DI NATURA ECONOMICA pag.6

Art. 2 Definizione

Art. 3 Caratteristiche degli interventi

Art. 4 Destinatari

Art. 5 Modalità di presentazione della domanda

Art. 6 Istruttoria della domanda

Art. 7 Convocazione dei tenuti agli alimenti

Art. 8 Assegnazione dell'assistenza economica: modalità e limiti

Art. 9 Esclusione dal beneficio

CAPO III - INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI E/O DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE pag.10

Art. 10 Definizione

Art. 11 Finalità

Art. 12 Domanda ed istruttoria

Art. 13 Retta a carico dell'anziano

Art. 14 Recupero del credito

Art. 15 Concorso dei parenti obbligati

Art. 16 Ammissione al beneficio

CAPO IV - ASSEGNII DI CURA

pag.13

- Art. 17 Finalità
- Art. 18 Destinatari
- Art. 19 Modalità di accesso
- Art. 20 Assegnazione dell'assegno di cura: modalità di erogazione, limiti e durata
- Art. 21 Entità dell'assegno di cura
- Art. 22 Decadenza e sospensione dell'assegno di cura
- Art. 23 Progetto individuale di intervento e monitoraggio

CAPO V - AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER FAMIGLIE AFFIDATARIE

pag.16

- Art. 24 Definizione
- Art. 25 Destinatari
- Art. 26 Modalità di erogazione del sostegno economico

CAPO VI - SERVIZIO TRASPORTO PER ANZIANI E DISABILI

pag.18

- Art. 27 Finalità
- Art. 28 Caratteristiche del servizio trasporto
- Art. 29 Area territoriale
- Art. 30 Destinatari
- Art. 31 Ammissione al Servizio
- Art. 32 Trasporti per cure termali

CAPO VII - CENTRO DIURNO INTEGRATO

pag.21

- Art. 33 Definizione
- Art. 34 Destinatari
- Art. 35 Prestazioni previste
- Art. 36 Costo

Art. 37	Accesso
Art. 38	Dismissioni

CAPO VIII - FISIOTERAPIA/GINNASTICA pag.23

Art. 39	Definizione
Art. 40	Destinatari
Art. 41	Costo
Art. 42	Accesso

CAPO IX - SOGGIORNI CLIMATICI pag.24

Art. 43	Definizione
Art. 44	Destinatari
Art. 45	Costo
Art. 46	Accesso

CAPO X - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) pag.25

Art. 47	Definizione
Art. 48	Destinatari
Art. 49	Costo
Art. 50	Accesso

CAPO XI - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAP (A.D.H.) pag.27

Art. 51	Definizione
Art. 52	Destinatari
Art. 53	Accesso

CAPO XII - SERVIZIO DI TELESOCORSO

pag.28

- Art. 54 Definizione
- Art. 55 Destinatari
- Art. 56 Costo
- Art. 57 Accesso

CAPO XIII - PASTI A DOMICILIO

pag.29

- Art. 58 Definizione
- Art. 59 Destinatari
- Art. 60 Costo
- Art. 61 Accesso

CAPO XIV - DISPOSIZIONI DIVERSE

Pag.30

- Art. 62 Assistenza in casi particolari
- Art. 63 Interventi del Comune a favore di soggetti con problemi di carattere abitativo
- Art. 64 Ricovero minori
- Art. 65 Gratuità
- Art. 66 Casi straordinari
- Art. 67 Utilizzo dati personali
- Art. 68 Reclami

Leggi di riferimento

Pag.34

CAPO I

FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento determina le forme di garanzia per l'attuazione di interventi socio-assistenziali ed è, altresì, diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l'accesso alle concessioni di benefici economici.
2. Le disposizioni contenute nella presente disciplina sono correlate alla normativa specifica definita con il Decreto Legislativo 109/1998 e successive modificazioni e con riferimento alla cosiddetta " famiglia anagrafica ", salvo quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130 e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2001 n. 242.
3. Il presente regolamento non riguarda le agevolazioni di cui al Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 dalla legge n. 431 del 9 dicembre 1998, gli assegni per il nucleo familiare e di maternità ex artt. 65 e 66 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 e la fornitura agevolata dei libri di testo scolastici ex art. 27 della legge 448 del 23 dicembre 1998. Per tali applicazioni, si rimanda alle apposite normative che regolano in dettaglio le modalità per l'accesso.

CAPO II

SOSTEGNI DI NATURA ECONOMICA

Art. 2 - Definizione

1. Per " sostegni di natura economica " si intendono le misure di natura economica a favore dei singoli individui o di nuclei familiari, che non dispongano di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.
2. Per l'eventuale accesso alle misure del presente capo, il Comune di Trezzano sul Naviglio assume, quale valore economico delle risorse finanziarie di cui al comma precedente per un individuo, rapportato alla scala di equivalenza, l'importo annuo di € 6.611,00 da rivalutarsi secondo l'indice ISTAT relativo al costo della vita.

Art. 3 - Caratteristiche degli interventi

1. Il Comune di Trezzano sul Naviglio attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al mantenimento proprio e dei figli a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali.
2. Nel limite degli stanziamenti di bilancio e di quanto individualmente già erogato a valere di benefici economici come ad esempio, l'assegno di maternità, il Comune di Trezzano sul Naviglio potrà, eventualmente, concedere le forme di assistenza economica così definite:
 - 2.1 a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto dell'importo indicato nel comma 2 del precedente articolo:
 - a. " Contributo economico " (CE): teso al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona, mediante l'ordinaria e continuativa elargizione di somme di denaro;
 - b. " Contributo Una Tantum " (CUT): teso al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o delle persone dovuta a causa particolari mediante la straordinaria elargizione di somme di denaro.
 - 2.2 a coloro che abbiano un indicatore della situazione economica uguale o inferiore a Euro 10.000,00 nel limite degli stanziamenti di bilancio, il Comune potrà

concedere il contributo Una Tantum (CUT) di cui al comma 2.1, lett. b del presente articolo.

Art. 4 - Destinatari

1. Hanno diritto a chiedere le prestazioni, di cui all'articolo precedente, coloro i quali siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Trezzano sul Naviglio.
2. Per beneficiare degli aiuti di carattere economico, occorre disporre di un indicatore della situazione economica (ISEE) che non sia superiore alla soglie individuate nei precedenti articoli 2 e 3.

Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda va presentata all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Trezzano sul Naviglio, corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi ISEE.
2. Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.
3. In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il Comune provvede tramite gli Enti convenzionati, anche su iniziativa di Enti e Organizzazioni di Volontariato.
4. Tutte le domande verranno valutate dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune, tenendo conto dei bisogni rilevati e delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 6 Istruttoria della domanda

1. La domanda di aiuto economico è istruita dall'Ufficio Servizio Sociale Comunale ed è definita nei termini di accoglibilità e concessione entro sessanta giorni dal timbro di ricezione del protocollo generale. Oppure, a garanzia di una necessità d'intervento più celere, segnalata nella valutazione della assistente sociale. nei termini temporali inferiori.
2. Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, possono essere eseguite visite domiciliari.
3. Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, sono disposte indagini anche a mezzo del corpo di Polizia Locale.

4. Il progetto di intervento individua una delle possibili soluzioni di cui al precedente art. 3.

Art. 7 - Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del D.Lgs 109/1998, quale ulteriore criterio di selezione, si prevede la convocazione dei soggetti, previsti dall'art. 433 del Codice Civile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

2. In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

3. Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.

4. Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

Art. 8 - Assegnazione dell'assistenza economica: modalità e limiti

1. Il contributo economico avente carattere continuativo, non potrà essere superiore a € 200,00 mensili, verrà valutato, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per entità e durata dal Servizio Sociale e non potrà essere erogato per più di 12 mesi. Il sussidio potrà essere rinnovato sulla base di un nuovo progetto di intervento.

2. Il contributo "Una Tantum", avente carattere straordinario, non potrà superare l'importo massimo di € 800,00, sarà proposto dall'assistente sociale e potrà essere ripetuto nell'esercizio finanziario una sola volta nell'arco dell'anno solare; potranno beneficiarne anche coloro che, disponendo di un valore ai fini Isee pari a quanto stabilito all'articolo 3, comma 2.2 del presente regolamento, si vengono a trovare in condizioni di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari (es. perdita di lavoro improvvisa, coppie in fase di separazione, gravi malattie). L'erogazione del contributo straordinario verrà valutato, nei limiti delle disponibilità finanziarie disponibili, e definito dal Servizio Sociale.

3. Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione

può essere erogata a persona diversa (anche con quietanza all'assistente sociale referente del caso) che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

Art. 9 – Esclusione dal beneficio

1. Possono essere motivi di diniego del sostegno economico, le seguenti situazioni:

- A. Tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare desumibile da informazioni varie, a seguito di controlli dei vigili urbani, incongruente con la D.S.U. resa;
- B. Titolarità di diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più patrimoni immobiliari ubicati in qualsiasi località, ad eccezione della unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze;
- C. Presenza di un componente abile al lavoro che non adempia agli obblighi lavorativi o di ricerca del lavoro, ovvero mancata iscrizione alle liste ordinarie o speciali presso i Centri per l'impiego pubblici e privati;
- D. Rifiuto di offerte di lavoro, anche a tempo determinato e di qualsiasi durata temporale;
- E. Rifiuto, abbandono o frequenza discontinua, non appropriatamente giustificati di attività formative, tirocini, stages, cantieri di lavoro, lavori socialmente utili, progetti personalizzati, borse lavoro, ovvero di ogni altra attività proposta dalla pubblica amministrazione per facilitare l'inserimento lavorativo;
- F. Cessazione volontaria da un'attività lavorativa per cause dipendenti dalla propria volontà, salvo giustificato motivo di ordine sanitario adeguatamente certificato.

CAPO III

INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI E/O DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE

Art. 10 - Definizione

1. Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano e del disabile in struttura protetta, si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio, nei limiti delle risorse disponibili, a favore di anziani e disabili che siano inseriti nella rete dei servizi socio-sanitari residenziali.
2. L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'anziano, o gli obbligati per legge, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non siano in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce.

Art. 11 - Finalità

1. L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire all'anziano non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza, che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

Art. 12 - Domanda ed istruttoria

1. Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'anziano, chi ne cura gli interessi o gli obbligati per legge, rivolge domanda all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Trezzano sul Naviglio, corredata dalla documentazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale, resa ai fini della vigente normativa ISEE.
2. Per avere diritto all'integrazione, occorre essere residenti anagraficamente nel Comune di Trezzano sul Naviglio alla data di presentazione della domanda.
3. Il competente servizio sociale istruirà la relativa pratica, calcolando la quota della retta di ricovero che può essere pagata dall'anziano sia direttamente con il proprio reddito; che a mezzo di eventuali beni immobili o mobili posseduti.

4. Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale dovranno essere convocati i parenti tenuti agli alimenti come previsto dall'art. 7, comma 1 del presente regolamento.

Art. 13 - Retta a carico dell'anziano

1. L'anziano è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta, facente parte della rete dei servizi, con:

- a. L'ammontare dei proventi derivati dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;
- b. L'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie, ecc...) facendo salva una franchigia di € 3.750,00 (che potrà essere aggiornata su base Istat dall'Ente);
- c. Il patrimonio immobiliare, mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobile.

Art. 14 - Recupero del credito

1. Il Comune, può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona per cui si renda necessario un intervento di aiuto e che possieda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero, al fine di garantirsi il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.
2. Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziarie, nei confronti degli obbligati.

Art. 15 - Concorso dei parenti obbligati

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 D.Lgs 109/1998, quale ulteriore criterio di selezione dei beneficiari, si prevede il concorso degli obbligati agli alimenti, previsti dagli artt. 433 e seguenti del Codice Civile
2. In particolare i parenti tenuti agli alimenti partecipano alla copertura della retta di ricovero, non potuta pagare dall'anziano.
3. La situazione economica del parente tenuto agli alimenti viene valutata dal Servizio Sociale per ogni singolo caso, fatta salva la modalità di calcolo stabilita dall'art. 2, comma 2 del regolamento rapportata alla scala di equivalenza

relativa alle persone che ha in carico, facendo salva una franchigia per nucleo familiare pari ad € 12.800,00 ,aggiornata su base Istat dall'Ente;

Art. 16 – Ammissione al beneficio

L'integrazione della retta del ricovero, per coloro che non siano in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruiscono, è stabilita dal Comune in base ai principi di cui al presente regolamento, al termine dell'istruttoria eseguita dal servizio sociale comunale.

CAPO IV

ASSEGNI DI CURA

Art. 17 - Finalità

1. L'assegno di cura è un intervento di aiuto economico, atto a valorizzare la cura di soggetti fragili anziani e disabili a domicilio da parte del proprio nucleo familiare ed a limitare, o ritardare, la necessità di ricovero in strutture residenziali.
2. L'assegno di cura consiste in una provvidenza economica e viene erogato con frequenza mensile, per prestazioni rese da familiari o caregiver (persone che prestano cure) non professionali nell'ambito della rete informale di solidarietà.

Art. 18 - Destinatari

1. Possono beneficiare dell'assegno di cura, i soggetti fragili che ne facciano apposita richiesta e presentino i seguenti requisiti:
 - a. condizione di non autosufficienza, anche su valutazione dell'assistente sociale;
 - b. reddito ISEE non superiore a € 17.000,00 , aggiornato su base Istat dall'Ente;
 - c. assistenza al domicilio del soggetto fragile da parte di un familiare, di un care-giver della rete allargata o di una badante (assunta dalla famiglia con regolare contratto di lavoro);
 - d. residenza nel Comune di Trezzano sul Naviglio.

Art. 19 - Modalità di accesso

1. Possono presentare istanza di accesso all'assegno di cura i soggetti fragili che presentino i requisiti di cui all'art. precedente, occorre presentare l'attestazione ISEE.
2. Possono presentare la domanda per l'assegno di cura il richiedente, un familiare o il garante.

3. Tali domande vanno presentate al Servizio Sociale, che effettuerà le dovute valutazioni per i requisiti d'accesso.

Art. 20 - Assegnazione dell'assegno di cura: modalità di erogazione, limiti e durata

1. L'assegno di cura verrà erogato agli aventi diritto, con cadenza mensile.
2. La durata dell'assegno di cura è specificata all'interno del progetto individuale, concordato tra l'assistente sociale ed il richiedente.

Art. 21 - Entità dell'assegno di cura

1. La misura dell'assegno di cura è definita dal Servizio Sociale, fino ad un massimo di € 500,00 mensili per ogni singolo progetto, e lo stesso non potrà essere erogato per più di 12 mesi. Eventuale nuovo rinnovo è vincolato ad una verifica del progetto di aiuto.
2. Nel caso in cui nello stesso nucleo familiare siano presenti due (2) aventi diritto all'assegno di cura, il titolo sociale verrà erogato ad entrambi i soggetti fragili, nella misura massima del 75% dell'assegno di cura spettante a ciascuno.

Art. 22 - Decadenza e sospensione dell'assegno di cura

1. Sono cause di decadenza del diritto all'assegnazione dell'assegno di cura: il decesso, il ricovero definitivo in RSA o in RSH, il trasferimento di residenza o di domicilio del soggetto fragile. In tali casi il beneficio decade dal mese successivo in cui si è verificato l'evento indipendentemente dalla data di comunicazione.
2. Il beneficiario, o il familiare, ha l'obbligo di comunicare in forma scritta al Servizio Sociale del Comune, ogni variazione che comporti la decadenza del titolo sociale. Eventuali somme erogate a soggetti senza requisiti saranno recuperate.

Art. 23 - Progetto individuale di intervento e monitoraggio

1. Le persone addette all'assistenza dovranno condividere la formulazione di un progetto individuale di intervento attraverso la sottoscrizione di un impegno contenente finalità, obiettivi e azioni concrete insieme all'assistente sociale comunale e, ove possibile al destinatario dell'intervento stesso.

2. L'erogazione dell'assegno di cura è vincolata alla sottoscrizione dell'impegno da parte delle parti interessate e potrà essere revocata qualora le stesse non si attengano a quanto sottoscritto o facciano un uso diverso da quello concordato delle risorse erogate. In caso di variazione della persona incaricata dell'assistenza la stessa dovrà procedere alla sottoscrizione del progetto di cui sopra.

CAPO V

AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER FAMIGLIE AFFIDATARIE

Art 24 - Definizione

1. L'agevolazione economica è un contributo finanziario erogato, nei limiti delle disponibilità di bilancio, a favore delle famiglie affidatarie (eterofamiliare o parentale), volto a sostenere il minore inserito presso il proprio nucleo familiare affidatario.
2. Tale contributo si configura come un intervento di sostegno economico, finalizzato a provvedere alla cura, al mantenimento ed all'educazione del minore come previsto dalla Legge n. 184/83 modificata dalla legge n. 109/01 e dalla Legge 149/01.

Art. 25 - Destinatari

1. Sono destinatari di tale contributo tutte le famiglie affidatarie residenti nel Comune di Trezzano sul Naviglio, ossia quelle famiglie che si impegnano a provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in collaborazione con i Servizi, tenendo conto, ove possibile, delle esigenze dei genitori.
2. Il contributo economico può essere erogato, stante le risorse disponibili a bilancio comunale, alle famiglie affidatarie che abbiano un indicatore della situazione economica ai fini ISEE, uguale o inferiore a € 40.000,00.
3. L'affidamento familiare è un istituto previsto dalla Lg. n. 184/83 modificata dalla legge 109/01 ed è da intendersi sia per i minori normodotati che per i minori diversamente abili.
4. La famiglia affidataria può mantenere i rapporti con la famiglia d'origine del minore, concordando le modalità con gli operatori dei Servizi, nel rispetto delle prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, o del contratto sociale stipulato con l'assistente sociale.
5. La famiglia affidataria e quindi l'affidamento familiare può essere di due tipi:
 - a. Eterofamiliare, ossia una famiglia che non abbia alcun legame parentale con il minore affidato;

b. Parentale ossia la famiglia affidatarie prescelta rientra nella sfera familiare del minore.

Art. 26 - Modalità di erogazione del sostegno economico

1. Il contributo economico alla famiglia affidataria, avente carattere continuativo, ha una cadenza mensile, e può essere concesso a tutte quelle famiglie a cui è stato affidato un minore e che abbiano un indicatore della situazione economica di cui al comma 2 del precedente articolo, Se l'affidamento del minore durerà più anni, il contributo verrà rinnovato automaticamente alla famiglia affidataria di anno in anno, previa verifica dell'andamento del progetto da parte del Servizio Sociale.
2. Il contributo erogato, viene determinato all'interno di ogni singolo progetto di affido, fino ad un importo massimo € 300,00 mensili.
3. La famiglia affidataria potrà avere, in caso di spese straordinarie: mediche scolastiche, o legate a particolari necessità del minore, un rimborso che verrà valutato e definito dal servizio sociale nei limiti delle contestuali disponibilità di bilancio.

CAPO VI

SERVIZIO TRASPORTO PER DISABILI E ANZIANI

Art. 27 - Finalità

1. Il Comune di Trezzano sul Naviglio eroga il servizio trasporto, nei limiti delle risorse disponibili, ad utenti che presentino domanda all'ufficio Servizi Sociali, per il raggiungimento di istituti scolastici e Centri Diurni socio-educativi. Nei limiti delle disponibilità ed in via subordinata allo scopo primario anzidetto, il servizio trasporto può essere erogato a soggetti anziani e disabili che ne necessitano, per raggiungere strutture riabilitative con frequenza temporanea.
2. Il Servizio rientra tra gli interventi di natura socio-assistenziale organizzati dal Comune di Trezzano sul Naviglio al fine di consentire alle persone residenti anziane, che non risultano in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici di raggiungere strutture a carattere assistenziale, educativo, formativo e presso centri di cura e riabilitazione.
3. Tale servizio si ispira ai principi della Legge n. 104/92 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (art. 26, comma 2).
4. Il servizio di trasporto viene erogato a titolo gratuito.

Art 28 - Caratteristiche del servizio

1. Trasporto continuativo: è tale l'accompagnamento durante tutto l'arco dell'anno scolastico a favore di utenti disabili presso scuole di ogni ordine e grado, centri riabilitativi, CSE, SFA o altre strutture sociali.
2. Trasporto saltuario: è tale l'accompagnamento temporaneo di utenti anziani in strutture socio-sanitarie per visite mediche ed esami clinici. Il trasporto saltuario avviene tramite convenzione con la Croce Verde di Trezzano sul Naviglio.
3. Il servizio non ha carattere di urgenza.
4. Le prenotazioni di esami e visite mediche ed il ritiro dei relativi referti non rientrano nelle prestazioni previste dal regolamento.

Art. 29 - Area territoriale

1. Il servizio consiste nel trasporto di utenza residente nel Comune di Trezzano sul Naviglio, nell'ambito territoriale dello stesso e comuni limitrofi, di Milano e del bacino dell'ASL della Provincia di Milano 1.
2. Trasporti saltuari in località diverse dal precedente punto, sono forniti solo nel caso in cui la prestazione non possa essere ricevuta in una struttura dell'ambito territoriale sopra indicato.

Art. 30 - Destinatari

1. Possono beneficiare del **servizio continuativo**:
 - a. minori e adulti residenti con handicap permanente grave (legge 104/92, art. 3, comma 3, o con un'invalidità al 100% secondo certificazione rilasciata dalla Commissione medica preposta al riconoscimento;Possono beneficiare del **servizio saltuario**:
 - b. anziani residenti ultrasessantenni con un indicatore della situazione economica uguale o inferiore a 17.000, aggiornata su base Istat dall'Ente;
 - c. non sono comprese le categorie per le quali il servizio è di competenza di altro Ente (es. i trasporti alle sedute di dialisi);
 - d. il servizio viene erogato prioritariamente alle persone sole, impossibilitate ad usare mezzi pubblici, cui nessuno può assicurare l'accompagnamento;
 - e. i servizi di trasporto in oggetto sono forniti direttamente dall'Ente o da soggetto convenzionato.

Art. 31 - Ammissione al servizio

1. Il primo accesso al servizio avviene a seguito di presentazione di apposita domanda, da parte della persona interessata, dai suoi familiari o da un rappresentante legale, presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Trezzano sul Naviglio.
2. Occorre compilare l'apposita domanda e presentare annualmente:
 - documentazione sanitaria;
 - iscrizione agli Istituti o Centri specializzati;
 - è facoltà del Servizio, disporre qualora lo ritenga necessario, una valutazione sociale della richiesta.
3. L'Ufficio Servizi Sociali procede alla verifica dei requisiti per l'accesso al servizio.

4. Per i casi previsti, viene richiesta la presentazione della dichiarazione sostitutiva ISEE.
5. Il primo accesso al servizio avverrà compatibilmente con i tempi necessari per l'organizzazione del servizio nel contesto delle risorse disponibili.

Art. 32 - Trasporto per cure termali

1. Il servizio sociale organizza annualmente, per tutti i cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Trezzano sul Naviglio e secondo le indicazioni programmatiche della Giunta Comunale, un servizio andata e ritorno per terapie e cure presso qualificato stabilimento termale.
2. Gli utenti possono usufruire del trasporto, inoltrando domanda e versando il contributo , che verrà stabilito dalla Giunta Comunale annualmente e indicato su apposito bando d'iscrizione che verrà affisso sul territorio.

CAPO VII

CENTRO DIURNO INTEGRATO

Art. 33 - Definizione

1. E' un servizio anziani diurno settimanale, che accoglie cittadini anziani offrendo accudimento. E' luogo di socializzazione ed incontro e prolunga la permanenza al proprio domicilio per quegli anziani, che non avendo idonei supporti familiari, sarebbero destinati ad un ricovero definitivo in strutture protette.

Art. 34 - Destinatari

1. Il servizio è rivolto a cittadini ultrasessantacinquenni residenti nel Comune di Trezzano sul Naviglio, che presentino limiti nell'autonomia psico-fisica ed abbiano situazioni di difficoltà familiari relative alla loro assistenza.

Art. 35 - Prestazioni previste

1. All'interno del servizio sono previsti interventi:
 - infermieristici,
 - fisioterapici,
 - di animazione,
 - di segretariato sociale,
 - visite mediche geriatriche e di controllo.
2. E' previsto, a richiesta, un servizio di trasporto per tutti quegli anziani che non sono in grado di raggiungere la struttura autonomamente, o accompagnati da un familiare.

Art. 36 - Costo del servizio

1. Il pagamento previsto è relativo al pasto. La quota di recupero è in base alla normativa ISEE, secondo fasce di pagamento deliberate annualmente dalla Giunta Comunale.

Art. 37 - Accesso al servizio

1. L'inserimento può essere attivato su richiesta dell'interessato o su segnalazione indiretta.
2. La domanda deve essere inoltrata al servizio sociale dell'Ente ed occorre fissare un appuntamento con l'assistente sociale, per accedere alle visite valutative sociali e mediche.
3. In caso di lista d'attesa, l'inserimento avverrà con il criterio della data di presentazione della domanda al protocollo generale dell'Ente.
4. In caso di utenti che per particolari motivi necessitano di un inserimento urgente, la situazione sarà segnalata dall'Assistente Sociale al Responsabile del Servizio che ne autorizzerà l'inserimento.

Art. 38 - Dismissioni dal servizio

1. La fruizione del servizio potrà cessare per:
 - A. Richiesta scritta dell'interessato o di componenti il nucleo familiare;
 - B. Per decisione del servizio sociale, nel venir meno dei requisiti di bisogno che ne hanno prodotto l'ammissione;
 - C. Per decisione del servizio sociale a fronte di ingiustificata ed immotivata interruzione di frequenza, che superi un periodo di giorni cinque senza alcun avviso o di giustificata motivazione;
 - D. E' dovere dell'utente, o dei suoi familiari, avvisare in caso di assenza prolungata specificando la motivazione. Se il periodo di assenza dovesse superare i 30 giorni consecutivi, la direzione in base al motivo, deciderà se conservare il posto oppure procedere alla dimissione comunicando tale decisione alla famiglia

CAPO VIII

FISIOTERAPIA/GINNASTICA

Art. 39 - Definizione

1. Il servizio sociale organizza per gruppi di anziani ultrasessantacinquenni, cicli di ginnastica dolce che si tengono presso la palestra di del Centro Diurno Integrato.
2. Il ciclo di ginnastica avrà un tempo definito pari ad un anno.
3. Il servizio si svolge a cadenza settimanale ed è, a richiesta, comprensivo di trasporto andata e ritorno con mezzi idonei, per quegli utenti che presentino problemi di deambulazione o di raggiungimento della sede per mancanza di accompagnamento.

Art. 40 - Destinatari

1. Sono i cittadini anziani ultrasessantacinquenni residenti nel Comune di Trezzano sul Naviglio, che per diversi motivi sanitari abbiano problemi motori e necessitino di un intervento fisioterapico per il mantenimento della propria mobilità.

Art. 41 - Costo

1. Il servizio prevede un recupero fisso che viene definito annualmente dalla Giunta Comunale.

Art. 42 - Accesso

1. Occorre presentare domanda per ciascun ciclo di frequenza.
2. Per la fisioterapia a piccoli gruppi è necessario presentare insieme alla domanda certificato medico specialistico.
5. In caso di lista d'attesa si garantisce l'accesso al servizio secondo la data di presentazione della domanda.

6. Per le dimissioni dal servizio si veda quanto espresso dall'art. 37 capo VII.

CAPO IX

SOGGIORNI CLIMATICI

Art. 43 - Definizione

1. Il servizio sociale organizza annualmente per la popolazione anziana ultrasessantacinquenne residente e secondo le indicazioni programmatiche della Giunta Comunale, soggiorni di cura di 15 giorni in località marittime.
2. L'iniziativa viene organizzata al fine di promuovere momenti di benessere, e socializzazione .

Art. 44 - Destinatari

1. Sono cittadini residenti ultrasessantacinquenni autosufficienti.

Art. 45 - Costo

1. La quota di contribuzione dell'utente è calcolata annualmente in base a fasce di pagamento deliberate annualmente dalla Giunta Comunale secondo la vigente normativa ISEE.

Art. 46 - Accesso

1. le domande di partecipazione al soggiorno climatico vengono raccolte dal personale del servizio a seguito di opportuno bando d'iscrizione.

CAPO X

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)

Art. 47 – Definizione e finalità

1. Il servizio ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona anziana non autosufficiente presso il proprio nucleo familiare, o comunque nel normale contesto sociale, assicurandole interventi socio assistenziali diretti a rimuovere situazioni di disagio, bisogno ed emarginazione.
2. Operatori qualificati inviati al domicilio dal servizio sociale, sostengono ed aiutano l'utente nelle attività di cura ed igiene della propria persona.

Prestazioni previste:

- Cura della persona;
- Igiene personale;
- Accompagnamento a visite mediche;
- Disbrigo di pratiche amministrative ed acquisti.

Art. 48 - Destinatari

1. Cittadini ultrasessantacinquenni residenti nel Comune di Trezzano sul Naviglio e non autosufficienti.
2. Stante la priorità d'accesso alle persone anziane, il servizio può essere attivato anche per cittadini disabili, con patologie correlate all'anziano e che presentino, quindi, necessità di cura.

Art. 49 - Costo

1. La quota di contribuzione dell'utente è calcolata annualmente in base a fasce di pagamento, deliberate annualmente dalla Giunta Comunale, secondo la vigente normativa ISEE.

Art. 50 - Accesso

1. Il servizio può essere attivato a richiesta del diretto interessato o su segnalazione indiretta.
2. Occorre fissare appuntamento con l'assistente sociale, che provvederà a dare impulso alla fase valutativa d'accesso.

CAPO XI

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAP (A.D.H.)

Art. 51 - Definizione

1. E' un servizio socio-educativo, di supporto a nuclei familiari in presenza di figli disabili.
2. Operatori qualificati intervengono presso il domicilio del nucleo familiare, nell'ambito di un progetto di aiuto e di integrazione, utilizzando anche le risorse sociali, culturali e di tempo libero presenti sul territorio.

Art. 52 - Destinatari

1. Il servizio è rivolto a ragazzi disabili con invalidità riconosciuta e loro nuclei familiari residenti nel Comune di Trezzano sul Naviglio.

Art. 53 - Accesso

1. Il servizio può essere attivato a richiesta del nucleo familiare interessato, o su segnalazione indiretta di soggetti coinvolti nel progetto di cura.
2. Occorre fissare appuntamento con l'assistente sociale, che provvederà a dare impulso alle fase valutativa d'accesso.

CAPO XII

SERVIZIO DI TELESOCORSO

Art. 54 - Definizione

1. E' un servizio che permette a cittadini anziani in precarie condizioni di salute di poter usufruire in caso di necessità, di tempestivi interventi di soccorso da parte della Croce Verde di Trezzano sul Naviglio.

Art. 55 - Destinatari

1. Sono destinatari del servizio cittadini anziani residenti nel Comune di Trezzano sul Naviglio.
2. Stante la priorità d'accesso alle persone anziane, il servizio può essere attivato anche per cittadini disabili con patologie correlate all'anziano e che presentino, quindi, necessità simili.

Art. 56 - Costo

1. La quota di contribuzione a carico dell'utente è in relazione a fasce di pagamento deliberate annualmente dalla Giunta Comunale, ai sensi della vigente normativa ISEE.

Art. 57 - Accesso

1. Il servizio può essere attivato a richiesta del diretto interessato o su segnalazione indiretta.

2. Occorre fissare appuntamento con l'assistente sociale, che provvederà a dare impulso alla fase valutativa d'accesso.

CAPO XIII

SERVIZIO DI PASTI A DOMICILIO

Art. 58 - Definizione

1. E' un servizio che consegna i pasti direttamente al domicilio di quegli utenti che, per differenti ragioni di autonomia e/o socio-economiche, non siano in grado di provvedervi autonomamente.

Art. 59 - Destinatari

1. Cittadini anziani o disabili residenti nel Comune di Trezzano sul Naviglio, che non possano provvedere autonomamente alla preparazione del pasto.
2. Cittadini residenti nel Comune di Trezzano sul Naviglio, in condizioni di indigenza ed a forte rischio di marginalità sociale.

Art. 60 - Costo

1. La quota di contribuzione a carico dell'utente è in relazione a fasce di pagamento, deliberate annualmente dalla Giunta Comunale, ai sensi della vigente normativa ISEE.
2. E' prevista l'opzione della gratuità per utenti indigenti, a fronte di relazione dell'assistente sociale, corredata da documentazione relativa ai redditi, comprovante lo stato di bisogno socio-economica, come da indicatori della situazione economica equivalente di cui agli artt. 2 e 3 del presente regolamento.

Art. 61 - Accesso

1. Il servizio può essere attivato a richiesta del diretto interessato, di familiari o su segnalazione indiretta di soggetti coinvolti nel progetto di aiuto.

CAPO XIV

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 62 - Assistenza in casi particolari

1. Quando l'assistenza economica, riconducibile al Capo II, riguardi persone che si trovino di passaggio nel Comune, l'intervento è disposto con la dovuta immediatezza dal Servizio sociale, sulla base di una valutazione contingente del bisogno e quindi della necessità dell'intervento assistenziale.
2. In genere, salvo più gravi situazioni, l'assistenza economica consiste in un aiuto di carattere alimentare e nelle spese minime indispensabili per raggiungere la dimora abituale.

Art. 63 - Interventi del Comune a favore di soggetti con problemi di carattere abitativo

A. L'ufficio Servizi Sociali attiva:

A1. Prevenzione abitativa

1. Invio di segnalazioni di carattere preventivo, relative a casi in carico per progettare in stretta collaborazione con l'Ufficio Casa, interventi di sostegno onde evitare fenomeni di marginalità sociale.
2. In tali interventi può essere compresa l'erogazione di contributi economici di carattere continuativo o straordinario, come da articolo 3 comma 2 del presente regolamento, solo nel caso di nuclei familiari anagraficamente residenti sul territorio e

con un valore economico Isee disciplinato dal citato articolo 3 del presente regolamento.

A2. Emergenza abitativa

1. Destinatari di tali interventi, attivati nei limiti delle risorse di bilancio, sono i nuclei familiari, residenti sul territorio, con un valore economico disciplinato dagli articoli 2 e 3, del presente regolamento, che si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - colpiti da provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio e che non dispongono di altro ambiente in cui essere ospitati;
 - Senza tetto per effetto di una situazione di grave disagio sociale.
2. I soggetti aventi i requisiti citati nel precedente comma possono beneficiare dei seguenti interventi:
 - in presenza di nuclei familiari con minori a carico sarà valutata la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 403 del Codice Civile, al fine di predisporre interventi a tutela del minore. Tale intervento avverrà con provvedimento del Sindaco.
 - quando l'assistenza riguardi persone non residenti che si trovino di passaggio nel Comune, l'intervento consiste in un aiuto di carattere alimentare e nelle spese minime indispensabili per raggiungere la dimora abituale. Ovvero, nell'erogazione di interventi minimi indispensabili a garanzia dell'incolumità del minore e di altri soggetti fragili.

B. L'Ufficio Casa attiva

- B1. servizio di consulenza in materia di rilascio forzoso di immobili ad uso abitativo per tutti i residenti;
- B2. collocazione temporanea in albergo (massimo 20 - 30 giorni) per i nuclei, ammessi nella graduatoria ERP vigente e che si trovano in condizioni di grave disagio socio economico, accertato dal Servizio Sociale;
- B3. erogazione di contributo UNA TANTUM, nei limiti della disponibilità di bilancio:
- per i nuclei sottoposti a procedimenti di rilascio forzoso dell'alloggio e che si trovano in disagiate condizioni economiche, accertate dal Servizio Sociale, tali da non consentire l'assolvimento degli oneri derivanti da un nuovo contratto di locazione;

- per i nuclei che, pur ricevendo il contributo regionale di sostegno all'affitto oneroso, versano temporaneamente in condizioni di disagio economico a seguito di perdita o ridimensionamento della posizione lavorativa di un soggetto ovvero si trovino nelle condizioni di dover affrontare ingenti spese medico-sanitarie nell'anno in corso (verifica da effettuarsi a cura del Servizio Sociale), estendendo questo criterio anche ai cittadini che non rientrano nei requisiti per l'attribuzione del contributo regionale perché in possesso di ISEE-FSA superiore a € 12.911,00.

B4. Erogazione del Fondo Sostegno Affitto:

In attuazione della legge nazionale n. 431/1998 e della L.Reg. n. 2/2000, Regione Lombardia riconosce un contributo economico per ammortizzare i costi sostenuti dai cittadini per il pagamento del canone di locazione sul mercato privato. Il contributo viene erogato dalla Regione nella misura dell' 80% per i nuclei in grave difficoltà economica (ISEE FSA inferiore a € 3.100,00 per l'anno 2007) e nella misura del 90% per gli altri richiedenti aventi ISEE FSA non superiore a € 12.911,00 (per l'anno 2007). La restante quota, nella misura del 20% e del 10% viene erogata dal Comune. Il contributo FSA viene istituito annualmente secondo i parametri stabiliti dalla Regione Lombardia.

B5. Accesso alla graduatoria per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) attraverso l'emissione di bandi (semestrali o annuali) a cui possono partecipare tutti i residenti nel Comune di Trezzano s/N o che qui vi lavorano.

Art 64 – Ricovero minori

1. Il Comune interviene con retta a proprio carico, nel ricovero di minori in Comunità e Strutture di Pronto Intervento nei seguenti casi:

in adempimento a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;

- Il Comune interviene autonomamente, con provvedimento del Sindaco ai sensi dell'art. 403 Codice Civile per la tutela dell'incolumità e del benessere del minore.
 - In ottemperanza alle vigenti normative, a tutela di minori stranieri, non accompagnati ed in stato di abbandono sul territorio locale
2. L'intervento è disposto sulla base della seguente documentazione:
- Decreto dell'Autorità Giudiziaria;

- Relazione dell'assistente sociale attestante la necessità del collocamento in struttura a fronte di progetto di aiuto o di grave e compromessa situazione sociale con pregiudizio dell'incolumità del minore.

Art. 65 - Gratuità

1. L'esenzione dal pagamento per la fruizione di servizi a recupero monetario, di cui al presente regolamento, potrà essere applicata dal Servizio Sociale, solo per casi di straordinaria necessità, a fronte di relazione dell'assistente sociale, corredata da congrua documentazione relativa ai redditi e comprovante lo stato di necessità socio-economica dell'utente o del nucleo familiare.
2. La proposta di esenzione verrà relazionata alla Giunta Comunale, che si esprimerà, sentita la Commissione consiliare competente (socio-culturale), per una eventuale deroga al presente Regolamento.

Art. 66 - Casi straordinari

1. Per tutti quei casi di utenti che pur superando le soglie o i criteri d'accesso ai servizi e benefici economici, previsti dal presente regolamento ma che presentino particolari necessità d'intervento, il servizio sociale inoltrerà alla Giunta Comunale, nel più completo rispetto delle specifiche normative vigenti, relazione approfondita sul caso. La Giunta Comunale stabilirà, sentita la Commissione consiliare competente (socio-culturale), in deroga al presente regolamento, l'eventuale ammissibilità al beneficio.

Art. 67 - Utilizzo dei dati personali

1. Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Servizio Sociale comunale venga a conoscenza, in ragione dell'applicazione del presente regolamento, è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune, nel rispetto della vigente normativa sulla Privacy ed in ottemperanza al dovere del Segreto d'Ufficio.
2. E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazione sociale.

Art. 68 – Reclami

Chiunque volesse esprimere le proprie osservazioni od inoltrare reclami può farlo tramite:

- Colloquio con il Responsabile del Servizio e/o Responsabile dell'Area;
- Lettera in carta semplice e/o segnalazione mezzo fax;
- Tramite apposita modulistica, disponibile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, in via IV Novembre,2;
- Sarà data risposta entro il termine di trenta (30) dalla data di presentazione della segnalazione al protocollo generale dell'Ente.

LEGGI DI RIFERIMENTO

- Legge n. 149/01 " Diritto del minore ad una famiglia " (Modifiche alla Legge n. 184/83, recante " Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori ");
- Legge n. 328/00 del 08/11/2000 " Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali " (Piani di Zona);
- Legge n. 104/92 " Legge quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap " (Legge quadro sull'handicap);
- Legge n. 285/97 " Promozione dei diritti e delle opportunità dell'infanzia e dell'adolescenza " (Interventi di supporto rivolti a minori a rischio di devianza);
- Legge R.g. N. 162/98 " Misure di sostegno per persone con handicap grave " (Elaborazione di progetti individuali);
- Legge Rg. N. 40/98 " Fondo Nazionale per le politiche integratorie ";
- Legge n. R.g. n. 23/99 " Politiche regionali per la famiglia " (A favore di famiglie svantaggiate);
- Codice Civile.